



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Partito Socialista Italiano-Campania Libera-Noi Di Centro-Noi Campania"

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTA la legge regionale n. 38 del 19 dicembre 1990;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (da ora innanzi D.P.C.M.) che ha recepito ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";



VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9-12, del D.L. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia in esame;

VISTA la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012;

VISTO l'art. 1, comma 5, dell'allegato A) al D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge finanziaria regionale 6 maggio 2013 n. 5, che prevede che le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale mediante stanziamenti sul Capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 («Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa»);

VISTO l'articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 («Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016»);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni Riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Domenico Cerqua e al Referendario Giovanna Olivadese;

VISTA l'ordinanza n. 57/2024, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i relatori, Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 3825 del 23/02/2024, trasmessa a mezzo pec in pari data a questa Sezione e acquisita al prot. SCCAM n. 1285/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo "Partito Socialista Italiano-Campania Libera-Noi Di Centro-Noi Campania" e una serie di documenti a corredo.

Con nota prot. n. 3879 del 26/02/2024, trasmessa a mezzo pec in pari data a questa Sezione e acquisita al prot. SCCAM n. 1306/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato la documentazione integrativa, a corredo del medesimo rendiconto 2023. Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del gruppo, la somma di euro 31.785,54 (euro 31.447,44, quale fondo di funzionamento per l'anno 2023, ed euro 338,10, a titolo di rateo ancora dovuto per il periodo 1-12 ottobre 2022), con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 40.651,85. Le spese effettuate sono state pari ad euro 20.484,80, di cui euro 11.958,80 per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web (U5), euro 750,00 per spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (U11) ed euro 7.776,00 per "Altre spese," di cui euro 7.609,60 per restituzione somme al Consiglio regionale ed euro 166,40, per spese bancarie (U16), con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 51.952,59.

Con deliberazione n. 35/2024/FRG del 08/03/2024, questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione. Con nota n. 7223 del 12 aprile 2024, trasmessa a mezzo pec in pari data (acquisita al prot. SCCAM 2644 del 15 aprile 2024), il gruppo ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la menzionata deliberazione n. 57/2024/FRG.

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali”.

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania l’art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell’allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull’armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *“contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall’art. 11, commi 8 e 9”*. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all’art. 63, comma 3. Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l’art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *“l’Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede,*

nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio".

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo.

Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *"pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione"*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si precisa che, per l'esercizio 2023, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto. Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto); gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*", essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che questo controllo "se,

da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (ex multis, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "non assume natura meramente formalistica - come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate. Tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*, mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per

la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3 DPCM); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania, l’art. 40, comma 1, dello Statuto prevede che *“il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”*.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata *“Funzionamento dei gruppi consiliari”*). Ai sensi dell’art. 2 della suddetta legge, *“a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell’ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l’intera legislatura, all’allestimento, all’arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L’Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

- a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;*
- b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.*

L’Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari”.

Peraltro, la Sezione evidenzia che la legge regionale 5 luglio 2023 n. 11 è intervenuta su tale disciplina disponendo testualmente: *“Il terzo capoverso dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) dalle parole “L’Ufficio di Presidenza destina” alla parola “unità” è abrogato”* (art. 12). L’articolo 17 (Disposizioni

transitorie) della medesima legge regionale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, *“gli enti interessati adeguano i propri atti alle presenti disposizioni, anche in relazione ai procedimenti non ancora definiti”*.

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *“in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012”* (che detta disposizioni per la *“riduzione dei costi della politica nelle regioni”*) - *l’art. 3 della legge in esame prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell’attività di ciascun Gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell’ultima rilevazione annuale dell’Istat della popolazione residente”*.

5. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE “PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANIA”

Come sopra indicato, con nota prot. 3825 del 23/02/2023, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita al prot. SCCAM n. 1285/24, il Presidente del Consiglio regionale ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del Gruppo consiliare *“Partito Socialista Italiano-Campania Libera-Noi Di Centro-Noi Campania ”*.

Con nota prot. 3879 del 26/02/2023, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita al prot. SCCAM n. 1306/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato la documentazione integrativa a corredo del medesimo rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del Gruppo consiliare *“Partito Socialista Italiano-Campania Libera-Noi Di Centro-Noi Campania ”*.

Riguardo al prospetto relativo alla situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2023 - XI legislatura, con delibera n. 57/2024/FRG la Sezione in via preliminare ha osservato che non è stato inviato il modello di rendicontazione annuale di cui all’allegato B) al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 debitamente compilato, sebbene nella nota prot. 1800/2024 il Presidente p.t. avesse comunicato la trasmissione in allegato del rendiconto. A riguardo la medesima Sezione ha ricordato che la sottoscrizione di tale atto, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano recepite con D.P.C.M., costituisce un adempimento essenziale previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La sua assenza, pertanto, potrebbe integrare una criticità potenzialmente idonea a determinare la dichiarazione di irregolarità dell'intera rendicontazione annuale.

Tuttavia, è stato rilevato che nella fattispecie tale rendiconto è risultato effettivamente redatto, sottoscritto e pubblicato nella Sezione *Amministrazione trasparente - Organizzazione - Rendiconti dei gruppi consiliari regionali - Rendiconto Gruppi Consiliari - XI Legislatura* del sito *internet* della Regione Campania.

Pertanto, è apparso ragionevole supporre che il mancato invio sia conseguenza di un mero errore materiale per il quale il gruppo è stato invitato a correggere, colmando la rilevata lacuna e trasmettendo il documento, previa rettifica delle imprecisioni rilevate. In particolare, con apposita tabella, che di seguito si riporta, sono stati riportati, anche ai fini dello svolgimento delle dovute verifiche, i dati contenuti nel rendiconto pubblicato sul sito regionale.

Tabella n. 1

(Importi in euro)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	52.412,40
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
3)	Altre entrate (specificare)	
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	4.508,61
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
TOTALE ENTRATE		56.921,01
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche <i>web</i>	39.010,00
6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	
7)	Spese postali e telegrafiche	
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9)	Spese cancelleria e stampati	
10)	Spese per duplicazione e stampa	
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16)	Altre spese (per tenuta c/c e relativi servizi di pagamento; bollo)	169,65
17)	Spese per pagamento F24	1.904,09
18)	Restituzione somma Consiglio regionale. Delibera n. 131 del 20.04.2023 della Corte dei conti	8.000,00
TOTALE USCITE		49.083,74

In sede di comunicazione, la Sezione ha osservato che il riepilogo rappresentato nella tabella risulta inesatto. Infatti, la voce 5) - *Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web* appare sovradimensionata di euro 8.000,03 rispetto agli effettivi pagamenti per gli incarichi di seguito esaminati. Pertanto, il totale delle uscite non risulterebbe pari a euro 49.083,74, bensì a euro 41.083,71, come indicato dallo stesso gruppo nel prospetto della situazione finanziaria finale, con riferimento al quale è stata rilevata un'errata indicazione del fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento, nonché del conseguente fondo finale e, pertanto, la Sezione ha

provveduto alla rielaborazione dei dati, inserendo, come di seguito si riporta, una colonna aggiuntiva alla predetta situazione finanziaria, per il confronto dei dati:

Tabella n. 2

(Importi in euro)

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	DATI RENDICONTO	DATI CORRETTI-DALLA SEZIONE
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	56.921,01	4.508,61
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00	0,00
Entrate riscosse nell'esercizio	52.412,40	52.412,40
Uscite pagate nell'esercizio	41.083,71	41.083,71
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	15.837,30	15.837,30
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00	0,00

Il gruppo ha chiarito che per mero errore materiale e per un disagio tecnico dovuto ad un problema di invio di posta elettronica il modello non è stato trasmesso e, pertanto, ha comunicato che con i riscontri integrativi ha provveduto ad inviarlo (Allegato n. 1) previa correzione e rettifica delle imprecisioni rilevate dalla Sezione con delibera di comunicazione n. 57/2024.

Di seguito si riporta il prospetto corretto inviato dal gruppo relativo alla situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2023 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	52.412,40
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
3)	Altre entrate (specificare)	
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	4.508,61
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
TOTALE ENTRATE		56.921,01
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche <i>web</i>	0,00
6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	31.009,97
7)	Spese postali e telegrafiche	
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9)	Spese cancelleria e stampati	
10)	Spese per duplicazione e stampa	
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16)	Altre spese (per tenuta c/c e relativi servizi di pagamento; bollo)	169,65
17)	Spese per pagamento F24	1.904,09
18)	Restituzione somma Consiglio regionale. Delibera n. 131 del 20.04.2023 della Corte dei conti	8.000,00
TOTALE USCITE		41.083,71
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		56.921,01
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		0,00
Entrate riscosse nell'esercizio		52.412,40
Uscite pagate nell'esercizio		41.083,71
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		15.837,30
Fondo di cassa finale per spese di personale		0,00

Dal prospetto si evince che il gruppo ha provveduto ad apportare le correzioni secondo le indicazioni della Sezione, ad eccezione del dato del Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento che nella situazione finanziaria risulta ancora pari a euro 56.921,01, e non pari a euro 4.508,61. Pertanto, dal punto di vista prettamente formale quest'ultimo rilievo non può ritenersi superato, sebbene l'errore commesso non infici sul risultato del

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento, correttamente indicato per l'importo di euro 15.837,30.

Dall'ultimo prospetto rettificato relativo al rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2023 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento del gruppo in esame (voce E1) pari ad euro 52.412,40;
- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 4.508,61 (voce E4);
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 41.083,71 di cui euro 31.009,97 per spese per consulenze, studi e incarichi (U6), euro 169,65 per Altre spese (per tenuta c/c e relativi servizi di pagamento; bollo) (U16), euro 1.904,09 per spese per pagamento F24 (U17), euro 8.000,00 per restituzione somma al Consiglio regionale - Delibera n.131 del 20.04.2023 della Corte dei conti (U18).

Alla luce dei movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2023 il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad euro 15.837,30.

Tale importo è coerente con il saldo finale al 31/12/2023 del conto corrente bancario intestato al gruppo.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Giova premettere che il gruppo consiliare "Partito Socialista Italiano-Campania Libera-Noi Di Centro-Noi Campania" è composto da n. 5 Consiglieri regionali.

Nell'esercizio 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 52.412,40.

Con riferimento al fondo di funzionamento delle spese del Gruppo, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari")- modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun Gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui. Conseguentemente, al gruppo

consigliare “Partito Socialista Italiano-Campania Libera-Noi Di Centro-Noi Campania” ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell’art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 4.367,70 (= 5.000+(0,05x5.592.175 / 51consiglieri) = 10.482,52450/12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,54 x 5= 4.367,70.

6. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI (U6)

A seguito dei rilievi della Sezione mossi con Deliberazione n. 57/2024, le spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche *web*, precedentemente inserite – come anticipato – nella voce U5), sono state riconosciute dal gruppo come spese per consulenze, studi e incarichi (U6).

Inoltre, è risultato che il gruppo ha fatto stampare n. 100 *brochures* divulgative, affidandone la stampa alla ditta *Black book s.r.l.s.* per l’importo di euro 610,00.

Di conseguenza, nella voce 5) il gruppo aveva rendicontato spese per complessivi euro 39.010,00.

Con delibera di comunicazione n. 57/2024, la Sezione, tuttavia, ha evidenziato che al 31 dicembre 2023 risultano pagate fatture per complessivi euro 31.009,97, risultando, dunque, un sovradimensionamento di euro 8.000,03.

Al riguardo, il gruppo ha riconosciuto, rettificando il prospetto inerente al rendiconto 2023, la corretta imputazione della spesa alla voce U6) per euro 31.009,97, e non per euro 39.010,00. Sul punto, ha confermato che il totale dei contratti stipulati nel 2023 è pari a euro 38.400,00, mentre il totale dei pagamenti effettuati (parzialmente) al 31/12/2023 è pari a euro 31.009,97, a cui vanno aggiunti gli importi dei pagamenti effettuati per gli F24 e i pagamenti non contabilizzati al 31/12/2023. A chiarimento è stato fornito il seguente prospetto:

Somma pagamento fatture	31.009,97	
Pagamento F24	1.904,09	<i>Vedi nota 1</i>
<i>F24 Anno 2023 Pagati gennaio 2024</i>	1.008,53	
<i>Saldo FT 2023 Bonifici Gennaio 2024</i>	5.999,99	
TOTALE SPESE		39.922,58
Somma contratti stipulati	39.010,00	
RIESTITUZIONE CONSIGLIO REGIONALE		8.000,00
Spese bancarie		169,65
TOTALE USCITE		48.092,23

Il gruppo ha specificato che l'importo di euro 48.092,23 comprendeva anche i pagamenti non contabilizzati al 31/12/2023 e che comunque dette spese sono da imputare all'anno 2023 considerato che i contratti sono stati stipulati nell'anno 2023.

Il gruppo ha altresì confermato le causali di cui alle somme pagate a titolo di F24 nel corso del 2023 riportate nella deliberazione di questa Sezione n. 57/2024 (cfr. par. 5).

La Sezione prende atto del rendiconto trasmesso con l'allegato 1, in cui è stata correttamente riportata l'importo delle fatture pagate (euro 31.009,97) e l'importo totale delle uscite pagate nell'esercizio 2023 (euro 41.083,71).

Con riferimento alla specifica riportata nel prospetto in calce al rendiconto e contenente l'indicazione delle spese pagate nell'anno 2024 ma riferite ai contratti sottoscritti nel 2023 e alle osservazioni formulate in riscontro dal gruppo, si osserva che tali spese saranno esaminate nell'ambito del rendiconto dell'anno 2024, non rilevando in tale sede. Ciò in conformità a quanto hanno recentemente ribadito le Sezioni riunite in speciale composizione (Sentenza n. 20/2023/RGC): *"Peraltro, essendo i rendiconti dei gruppi consiliari redatti per cassa (secondo pacifica interpretazione, v. SS.RR. in speciale composizione n. 9/2015), qualora le somme risultino giacenti alla data del 01/01 di ciascun esercizio, ancorché assegnate dal Consiglio regionale nell'anno precedente, possono legittimamente essere utilizzate costituendo una risorsa disponibile il cui impiego non è precluso dalla normativa regionale"*.

* * *

Con la medesima deliberazione n. 57/2024 la Sezione ha rappresentato che dalla nota integrativa al rendiconto 2023 (pagg. 12 e 13) sembra che, ai fini dell'individuazione dei soggetti affidatari, siano stati vagliati anche i n. 26 preventivi/offerte inviati dai soggetti elencati nella delibera di comunicazione.

Poiché erano stati trasmessi solo n. 24 preventivi/offerte (allegato n. 24), il gruppo era stato invitato a fornire chiarimenti sul punto, associando i preventivi/offerte ai singoli incarichi attribuiti.

Il gruppo ha provveduto ad integrare la documentazione relativa ai n. 2 preventivi non trasmessi precedentemente e ad associare i preventivi pervenuti ai contratti stipulati.

A seguito dell'esame dei riscontri offerti, si è constatato il rispetto di quanto previsto dal disciplinare, anche con riferimento a un incarico - del valore di euro 1.200,00 - per il quale è stato acquisito un solo preventivo. Infatti, nei casi di importo inferiore a euro 1.500,00, il citato regolamento interno consente al gruppo di ricorrere a modalità procedurali semplificate di acquisizione delle prestazioni, in ragione di motivi *"di speditezza ed efficienza - ovvero [di] notoria correttezza dei corrispettivi di mercato"*.

Pertanto, i rilievi mossi possono ritenersi superati.

6.1. PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ DEL RICORSO AGLI INCARICHI

Nella delibera n. 57/2024 la Sezione ha evidenziato che i contratti di affidamento di incarico professionale sono stati giustificati nella loro necessità dalla mancanza di professionalità adeguate nell'ambito del personale assegnato al gruppo.

Tenuto conto delle richiamate premesse legittimanti il conferimento degli incarichi, è stato chiesto di trasmettere le prescritte attestazioni di assenza di personale interno con particolare competenza per le attività previste o l'elenco del personale in servizio e comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni.

Sul punto il gruppo ha precisato che dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 si è avvalso della collaborazione di un "Istruttore direttivo Amministrativo", dipendente di ruolo del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, comandato presso il Consiglio Regionale in qualità di coordinatore amministrativo del Gruppo, e dal 1° agosto al 31 dicembre 2023 di un "Istruttore Amministrativo", dipendente di ruolo del Comune di Salerno, comandato presso il Consiglio Regionale, in qualità di coordinatore amministrativo.

Le pur limitate informazioni fornite sulle mansioni assegnate al personale in servizio, consegnano alla Sezione elementi conoscitivi sufficienti a confermare la carenza delle competenze oggetto degli incarichi in argomento e a ritenere quindi superata la criticità. Per il futuro, si invita il gruppo a fornire fin dall'invio della documentazione allegata al rendiconto annuale, dunque non solo in sede di controdeduzioni, indicazioni circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici accurate e circostanziate, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che – come chiarito – tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta.

6.2. INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE DEI REPORT E RIFERIBILITÀ DELLA SPESA AL PROFESSIONISTA INCARICATO

Con delibera n. 57/2024, per gli incarichi di seguito indicati sono state richieste integrazioni documentali nonché chiarimenti sul profilo della riferibilità della spesa ai soggetti incaricati, nei seguenti termini:

A) Ditta "DREAMER S.R.L.S."

Dall'esame della relazione trasmessa sull'attività svolta dal 1° febbraio al 31 luglio 2023 non sembravano reperibili i documenti giustificativi riferiti alle date del 20 marzo 2023, del 3 maggio 2023 e del 21 giugno 2023. Inoltre, in alcuni *post* forniti, riferiti al periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2023, si leggeva solo parzialmente la data.

Pertanto, è stato chiesto di inviare la documentazione mancante e i *post* con data integralmente leggibile.

Il gruppo ha debitamente riscontrato, pertanto i rilievi mossi possono ritenersi superati.

B) POTA GIANLUCA

In sede di comunicazione è stato evidenziato che il professionista ha fornito la relazione dell'attività svolta, che ha riguardato circa n. 150 contributi giornalistici (*post social, post social e comunicato stampa, post facebook*). Tuttavia, il resoconto è risultato carente della documentazione comprovante le prestazioni rese. Pertanto, il gruppo è stato invitato a produrre elementi di valutazione utili ad accertare l'effettivo svolgimento dell'incarico. A riguardo, sono stati forniti i giustificativi richiesti, inoltrati nell'allegato 5 della nota di riscontro, comprovanti l'effettivo svolgimento dell'incarico.

C) Ditta "BLACK BOOK S.R.L.S."

Con delibera di comunicazione è stato evidenziato che dalla documentazione pervenuta non si rinviene copia dell'autorizzazione alla spesa. Pertanto, il gruppo è stato invitato a produrre copia. In caso contrario, è stato invitato a relazionare sull'assenza della predetta autorizzazione.

Il gruppo ha trasmesso l'atto richiesto e ha precisato che per mero errore materiale non è stato trasmesso nelle precedenti trasmissioni.

Il rilievo può ritenersi superato.

6.3. RITENUTE D'ACCONTO

Nella delibera di comunicazione la Sezione ha evidenziato che la spesa sostenuta per pagamento F24, le cui copie sono state trasmesse in allegato al rendiconto 2023, era pari a euro 1.904,09. Al riguardo, dalla nota integrativa risulta che, a seguito del saldo delle fatture, sono stati effettuati i sottoelencati bonifici:

DATA F24	PAGAMENTI	
30/12/2022	900,00	F24/2022
22/11/2023	604,09	
22/11/2023	200,00	
28/12/2023	200,00	
TOTALE	1.904,09	

È stato rilevato che le copie dei bonifici indicavano come ordinante un soggetto diverso da quello che ricopre l'incarico di tesoriere, pertanto, sono stati chiesti chiarimenti a riguardo.

Sul punto è stato precisato che in merito al nominativo dell'ordinante, in data 7 giugno 2023 il gruppo si è riunito ed ha autorizzato il Presidente del gruppo a delegare la responsabile della segreteria del tesoriere del gruppo alla gestione delle operazioni bancarie relative al c.c. n. 5500/1000/188418 acceso presso la filiale dell'istituto di credito Intesa San Paolo, così come stabilito dal verbale, di cui è stata prodotta copia, sottoscritto dai componenti del gruppo consiliare.

Il rilievo può, pertanto, ritenersi superato.

Riguardo agli importi versati, a parte il versamento di euro 900,00, effettuato con F24 nel 2022 ma contabilizzato nel 2023, è stato rappresentato che risultano pagate le seguenti fatture, i cui importi sono stati assoggettati a ritenute d'acconto:

A) Frattasi Christian

Ricevuta n. 1/2023:

importo lordo euro 3.000,00

ritenuta d'acconto euro 600,00

importo netto euro 2.400,00

Ricevuta n. 2/2023:

importo lordo euro 1.000,00

ritenuta d'acconto euro 200,00

importo netto euro 800,00

Ricevuta n. 3/2023:

importo lordo euro 1.000,00

ritenuta d'acconto euro 200,00

importo netto euro 800,00

B) Cosimo Mario

Ricevuta n. 1/2023:

importo lordo euro 3.125,00

ritenuta d'acconto euro 625,00

importo netto euro 2.500,00

Ricevuta n. 2/2023:

importo lordo euro 1.875,00

ritenuta d'acconto euro 375,00

importo netto euro 1.500,00.

Per il professionista Frattasi Christian le ritenute dovute erano complessivamente pari a euro 1.000,00. Tuttavia, in relazione alla ricevuta n. 1/2023 è stato versato all'erario l'importo di euro 604,09, a fronte di una ritenuta d'acconto operata per euro 600,00. Inoltre, il relativo modello F24 reca n. 2 (due) codici di versamento: cod. 1040 (versamento ritenute), per euro 600,49; e cod. 8948 (versamento ritenute in ritardo), per euro 3,60.

Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto di chiarire il pagamento della ritenuta con codice 1040 per euro 600,49 e non per euro 600,00, come contabilizzato dal professionista, nonché di regolarizzare il rendiconto in relazione alla maggiorazione per sanzione di euro 3,60, pagati in palese carenza del requisito dell'inerenza.

Riguardo alle ricevute n. 1/2023 e n. 2/2023 emesse da Cosimo Mario, non risultano versate le ritenute d'acconto pari, rispettivamente, ad euro 625,00 ed euro 375,00, sebbene i compensi netti al professionista siano stati liquidati, rispettivamente, in data 30 novembre e 29 dicembre 2023.

Pertanto, è stato chiesto di fornire chiarimenti, comunicando se i predetti importi sono stati considerati tra le poste ancora da liquidare al 31 dicembre.

In merito alle ritenute d'acconto pagate per il professionista Frattasi Christian, il gruppo ha rappresentato che l'importo maggiorato di euro 4,09 (interessi e sanzioni) è da attribuirsi a un ritardato pagamento avvenuto per mero disguido di comunicazione.

La replica fornita conferma i rilievi della Sezione, con la conseguenza che l'impiego dei fondi del gruppo, sia pure per il limitato importo di euro 4,09, non risulta regolare. Infatti, le sanzioni (amministrativo-tributarie e civili) connesse alle violazioni imputabili al gruppo consiliare non derivano, evidentemente, da fatti gestionali conformi al principio di correttezza a norma dell'articolo 1, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nella misura in cui rappresentano, al contrario, le conseguenze di un illecito (amministrativo o civile). Nel caso di specie, l'importo non rappresenta spesa "regolarmente" sostenuta e rendicontabile dal gruppo, ma sanzione *ex* articoli 13 D.Lgs. n. 471 del 1997 e 1224 cod. civ., da cui l'obbligo per il gruppo di restituire tale importo ai sensi dell'articolo 1, comma 11, ultimo alinea, del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni dalla L. n. 213 del 2012.

In merito alle ricevute n. 1/2023 e n. 2/2023 emesse dal professionista Cosimo Mario, rispettivamente di euro 625,00 ed euro 375,00, è stato comunicato che il pagamento è avvenuto in data 2 gennaio 2024.

Si prende atto, evidenziando che tenuto conto che per il principio di cassa la verifica dei summenzionati pagamenti rientra nel controllo sul rendiconto 2024, la circostanza del mancato pagamento entro il 31 dicembre 2023, ancorché rilevata dalla Sezione, non aveva formato di rilievo.

6.4. PESE DI GESTIONE 2023 NON LIQUIDATE AL 31 DICEMBRE 2023

In riferimento alle spese per consulenze, studi e incarichi la Sezione, sulla base della documentazione trasmessa, aveva determinato un importo ancora dovuto per versamento di ritenute d'acconto collegate a un incarico professionale pari a euro 1.000,00. Con l'occasione aveva invitato il gruppo a indicare gli eventuali ulteriori importi da pagare al 31 dicembre 2023, fornendo il relativo elenco.

Dando apparentemente seguito alla richiesta, sono stati inoltrati i prospetti che di seguito si riportano, relativi, rispettivamente, ai pagamenti effettuati e contabilizzati al 31/12/2023 e alle disposizioni di pagamento effettuate per le spese dell'anno 2023 ma contabilizzate dalla banca a gennaio 2024:

Somma pagamento fatture	31.009,97
Pagamento F24 (Anno 2023)	1.004,09
Pagamento F24 (Anno 2022)	900,00
RESTITUZIONE CONSIGLIO REGIONALE	8.000,00
Spese bancarie	169,65
TOTALE USCITE Anno 2023	41.083,71

F24 Anno 2023 Pagati gennaio 2024	1.008,53
Saldo FT 2023 Bonifici gennaio 2024	5.999,99
USCITE Anno 2023	41.083,71
IMPORTO TOTALE SPESE ESERCIZIO 2023	48.092,23

Sebbene non sia stato fornito puntuale riscontro alla richiesta formulata, le informazioni fornite consentono di ritenere che le sole obbligazioni ancora non adempiute al 31 dicembre 2023 coincidessero con i pagamenti riportati nella seconda delle tabelle inoltrate. Quanta alla regolarità di tali pagamenti, si rinvia alle verifiche che saranno svolte sul rendiconto dell'esercizio 2024.

7. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Con delibera di comunicazione n. 57/2024, per i pagamenti effettuati in favore degli affidatari di incarichi professionali da riallocare nella voce U6) del rendiconto (spese per consulenze, studi e incarichi), nonché della ditta incaricata della stampa delle 100

brochures divulgative (*Black book s.r.l.s.*), è stato chiesto di fornire copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), valido all'atto del pagamento.

Il gruppo, nella nota di riscontro prot. 7207/2024, sul piano generale ha preliminarmente approfondito i presupposti giuridici dell'obbligo di acquisizione del DURC in capo ai gruppi consiliari.

In particolare, sul punto, ha premesso che «è giusto chiedersi se il gruppo consiliare è tenuto a richiedere o acquisire il DURC a carico del collaboratore nel caso di conferimento di incarico di consulenza o di liquidazione di compensi», e di avere ben chiaro che «Ai fini della soluzione del quesito *non è del tutto conferente la configurazione della natura privatistica o pubblicistica* del gruppo consiliare, sicché tale questione, sebbene dibattuta in dottrina e giurisprudenza, *non pare costituire il presupposto unico*, condizionante la scelta di includere o meno tale ente nell'ambito dell'obbligo di che trattasi, e ciò sia in relazione alla funzione istituzionale comunque di natura pubblica ad esso attribuita dalla normativa primaria e regolamentare sia per le stesse finalità del DURC.

In altri termini, sebbene si voglia inquadrare il gruppo consiliare nell'ambito di un'associazione non riconosciuta, ciò [...] non costituisce elemento sufficiente ad escludere parimenti l'obbligo di dover richiedere o acquisire il DURC.

Pertanto, *risulta di primaria importanza*, ai fini della risposta al quesito proposto, l'esatto inquadramento normativo dell'istituto del DURC e un più attento esame dell'ambito e della rilevanza pubblicistica dei gruppi consiliari e della correlata disciplina in materia di controllo contabile affidato alla Corte dei Conti».

Segue un'attenta e condivisa disamina della disciplina che regola l'obbligo di previa verifica della regolarità contributiva, da effettuarsi in modo semplificato mediante l'acquisizione del DURC, certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa/lavoratore autonomo per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché della sua funzione, testualmente individuata nel «garantire un monitoraggio completo circa la regolarità del rapporto previdenziale per quanto riguarda il versamento dei contributi e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, contrastando così fenomeni distorsivi come la concorrenza sleale e il lavoro sommerso».

Sono altresì ricordate le fonti normative dell'obbligo, finalizzate a consentire l'emersione del lavoro sommerso e dei rapporti di lavoro a tempo parziale (D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002 n. 266), o dettate in materia di contratti

pubblici di lavori servizi e forniture, per la concessione di agevolazioni “normative e contributive”, per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie, ecc.

Successivamente, e nella medesima prospettiva di approfondimento dell’ambito di applicazione dell’obbligo di verifica della regolarità contributiva, si sviluppa la seguente riflessione: «La medesima problematica può essere affrontata anche sotto altra angolazione, secondo cui il presupposto per l’obbligo della menzionata certificazione amministrativa è costituito, *non dalla natura del soggetto contraente, pubblico, privato o misto*, come nel caso del gruppo consiliare, *né dalla natura del contratto* intercorrente con la PA, ossia di prestazione di opera intellettuale *ex art. 2222 e ss. c.c. o di appalto di lavori, servizi o forniture rientrante nell’orbita del Codice dei contratti pubblici (ex d.lgs. 50/2016 oggi Digs 36/2023)*, *quanto la circostanza dell’esistenza, in capo al soggetto contraente con la PA, di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione* da cui deriva a carico del medesimo il regolare assolvimento degli obblighi previdenziali o contributivi nei confronti dei dipendenti o collaboratori che prestano attività di lavoro.

Quest'ultima opzione ermeneutica è meglio rispondente alla *ratio* dell’istituto, volto alla *tutela del bene giuridico costituito dalla tutela previdenziale e contributiva del lavoratore dipendente e al contrasto del lavoro nero* cui tale certificazione è finalizzata, più aderente alle indicazioni contenute nelle summenzionate circolari e non ultimo *coerente con il sindacato di legalità - regolarità della spesa dei gruppi consiliari affidato al Giudice contabile*.

Tale inquadramento, infatti, nel decontestualizzare l’obbligo del DURC dalla configurazione giuridica del gruppo consiliare, ossia dalla sua natura di associazione di carattere privato, *trova giustificazione dall’ambito pubblicistico delle funzioni dei gruppi consiliari e dalla connessa natura e finalità del controllo di legalità-regolarità esercitato dalla Corte dei Conti sul rendiconto degli stessi gruppi consiliari. Invero, le collegate esigenze di trasparenza e di pubblicità sono indefettibilmente sottese alla natura dei contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale, destinati alle finalità istituzionali vincolate e funzionali alla vita ed all’operatività dei gruppi consiliari che, sebbene si vogliano considerare di natura associativa e dunque privata, sono strutture interne, necessarie e strumentali delle assemblee regionali, costituenti proiezioni dei partiti o delle liste elettorali.*».

Le riportate osservazioni lumeggiano, con estrema chiarezza, i motivi a fondamento dell’obbligo di verifica della regolarità contributiva anche da parte dei gruppi, al punto che pare difficile allegare altri argomenti che - in modo altrettanto chiaro - illustrino le medesime conclusioni.

Non pare invece possibile condividere la perimetrazione di un'area di prestazioni sottratte al citato obbligo, ancorato – come visto – all'esistenza o meno, in capo ai soggetti contraenti, di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione, che nella stessa nota è peraltro prospettata citando pareri del Consiglio Nazionale Forense in merito alla ritenuta non obbligatorietà di esibizione del (DURC) per gli Avvocati affidatari di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i quali muovono dalla ritenuta natura speciale dei "servizi legali", atteso il loro inquadramento nei contratti di opera professionale, come tali basati sul cd. *intuitu personae*.

In effetti, con una conclusione che sembra allontanarsi dalle riportate e ampie premesse, il gruppo ritiene di essere sottratto ai ripetuti obblighi in caso di controparti la cui organizzazione non preveda l'opera di collaboratori mediante contratti di lavoro dipendente o di collaborazione o di prestazione di opera intellettuale. Infatti, come noto, gli obblighi contributivi e assicurativi incombono, di regola, anche su imprenditori individuali e professionisti privi di un'organizzazione articolata mediante il ricorso a collaborazioni. Sotto il profilo in esame, anche l'orientamento che ritiene sottratti all'obbligo i prestatori di servizi legali non trova sufficienti fondamenti normativi.

Peraltro, declinando le riportate argomentazioni giuridiche alla fattispecie in esame, l'esistenza dei citati autorevoli precedenti, nonché le peculiarità disciplinari degli incarichi di natura professionale, inducono il Collegio a non dichiarare la loro irregolarità con il conseguente obbligo di restituire gli importi ai sensi del già citato articolo 1, comma 11, ultimo alinea, del D.L. n. 174/2012.

Tuttavia, tali conclusioni restano riferite alle sole prestazioni che presentano i richiamati requisiti. Del resto, giova ricordare che per le "*procedure per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'effettuazione della spesa*" lo stesso gruppo ha approvato una puntuale previsione di autovincolo contenuta nell'articolo 10 del "*disciplinare sulle modalità di gestione e per la tenuta della contabilità del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano-Campania Libera- Noi di Centro-Noi Campani*", in cui si specifica che "*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al D.Lgs. 163/06 [recte 50/2016] le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo*". E, tra le previsioni normative recepite, un ruolo rilevante in ragione degli interessi tutelati è, come noto, rivestito dall'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità dell'affidatario ai fini della liquidazione.

Ciò posto, è evidente che non può ritenersi regolare la spesa effettuata in favore della ditta Black book s.r.l.s. ai fini della stampa di 100 *brochures* divulgative per euro 610,00,

pacificamente da configurare come contratto di affidamento di una fornitura, privo anche in astratto dei connotati che individuano un incarico professionale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Partito Socialista Italiano-Campania Libera-Noi Di Centro-Noi Campania", ad eccezione dei seguenti importi:

a) euro 4,09 per pagamento di interessi e sanzioni;

b) euro 610,00 in relazione alla spesa per stampa di brochures affidata alla ditta Black book s.r.l.s.;

- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 19 aprile 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

Giovanna Olivadese

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria il
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato